

## SUCCESSIONE: IMPOSTA IPOTECARIA – LA STORIA

### 01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo della **Storia dell'imposta catastale.**

### 02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

**RICORDA** Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

### 03. L'IMPOSTA CATASTALE: LA STORIA

**L'imposta catastale** dovuta per la effettuazione della voltura al catasto del bene immobile è soggetta **all'aliquota dell'1 per cento** (codice tributo 1531) commisurata al valore dei beni determinato analogamente alle modalità previste per l'imposta ipotecaria.

Nel caso di dichiarazione integrativa, con aumento della base imponibile rispetto alla principale, si applica l'imposta proporzionale corrispondente al maggior valore dichiarato, col minimo di 200 euro.

Per le formalità di trascrizione per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto (modificativa) vanno versate sempre le imposte in misura fissa (risoluzione n. 23/E del 12/02/1997).

I concetti generali espressi per l'imposta ipotecaria possono essere a base di ragionamento anche per l'imposta catastale.

<b>Aliquote imposta catastale e minima dal 1970</b>		
<b>Dalla data del</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Minima</b>
<b>dal 01/01/1970</b>	<b>0.20%</b>	<b>2.000 lire</b>
<b>dal 17/03/1976</b>	<b>0.20%</b>	<b>5.000 lire</b>
<b>dal 26/05/1978</b>	<b>0.40%</b>	<b>20.000 lire</b>
<b>dal 29/12/1982</b>	<b>0.40%</b>	<b>50.000 lire</b>
<b>dal 02/10/1989</b>	<b>0.40%</b>	<b>100.000 lire</b>
<b>dal 22/05/1993</b>	<b>0.40%</b>	<b>150.000 lire</b>
<b>dal 01/01/1996</b>	<b>1%</b>	<b>150.000 lire</b>
<b>dal 20/06/1996</b>	<b>1%</b>	<b>250.000 lire</b>
<b>dal 01/02/2005</b>	<b>1%</b>	<b>168,00 euro</b>
<b>Dal 01/01/2014</b>	<b>1%</b>	<b>200,00 euro</b>

